



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2005, ESECUTIVA

**Modificato art. 11 con delibera di C.C. n. 68 del 26/11/2008 (in vigore
dall'01/01/2009 – contiene già modifiche)**

SOMMARIO

- ART. 1: Oggetto del Regolamento
- ART. 2: Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- ART. 3: Istituzione della tariffa
- ART. 4: Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
- ART. 5: Attivazione del servizio
- ART. 6: Presupposto per l'applicazione della tariffa
- ART. 7: Soggetti dell'obbligazione tariffaria
- ART. 8: Superfici soggette alla tariffa
- ART. 9: Superfici non soggette alla tariffa. Esclusioni
- ART. 10: Agevolazioni tariffarie
- ART. 11: Riduzioni tariffarie
- ART. 12: Modalità di misurazione dei locali e delle aree
- ART. 13: Piano finanziario
- ART. 14: Tariffa
- ART. 15: Utenze non stabilmente attive
- ART. 16: Tariffa giornaliera
- ART. 17: Denunce.
- ART. 18: Numero delle persone occupanti l'alloggio
- ART. 19: Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione
- ART. 20: Fatturazione e riscossione.
- ART. 21: Controlli e accertamenti
- ART. 22: Violazioni e penalità
- ART. 23: Rimborsi
- ART. 24: Controversie
- ART. 25: Norme transitorie

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e succ. modif. e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in campo di inadempienza.

Art. 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente è disciplinata da apposito regolamento di gestione del servizio.

Art. 3

Istituzione della tariffa

Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituita una tariffa annuale, applicata in base all'art.49 c.2 del D.Lgs. n.22/'97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.158/'99.

Art. 4

Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Ai sensi dell'art.49 c.17 del D.Lgs. n.22/'97, il Tributo Ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/'92 viene conteggiato nella determinazione della tariffa e versato da parte del gestore.

Art. 5

Attivazione del servizio

- 1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone servite, ed il servizio istituito ed attivo, quelle nelle quali i contenitori dei rifiuti sono posati nelle vicinanze dell'insediamento dell'utente. La distanza fra il cassonetto e detto insediamento nelle zone servite è indicata nel regolamento di gestione del servizio.
- 2) Qualora la distanza dell'utenza dal cassonetto sia superiore a quella prevista nel regolamento di gestione del servizio, sull'importo della tariffa è applicata una riduzione la cui misura sarà determinata nel provvedimento annuale di determinazione della tariffa.
- 3) Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini;
- 4) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla restituzione o sgravio, in base a domanda documentata, della quota variabile di tariffa per il periodo di interruzione.

Art. 6

Presupposto per l'applicazione della tariffa

- 1) La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.

- 2) Le aree scoperte soggette a tariffa sono:
- quelle operative delle utenze non domestiche;
 - quelle su cui sono svolte attività autonome;
 - il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
- 3) L'occupazione o la conduzione di un locale o di un area si ha con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.
- 4) Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 7

Soggetti dell'obbligazione tariffaria

- 1) La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree costituenti presupposto ai sensi dell'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
- 3) Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune per i locali ed aree scoperte in uso

esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- 4) Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e/o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- 5) Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
- 6) Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 8

Superfici soggette alla tariffa

- 1) Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo art. 9;
- 2) Relativamente ai locali si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);
 - per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.

- 3) Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Art. 9

Superfici non soggette alla tariffa. Esclusioni.

- 1) Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
- 2) Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
 - le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, salvo l'utilizzo in via esclusiva da parte di uno dei condomini;
 - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate;
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
 - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 - gli edifici catastalmente individuati come adibiti al culto;
 - i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e/o amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli i fienili, i silos, con esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;

- aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali;
- aree scoperte quali parcheggio al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, con eccezione di quelle operative che restano assoggettate alla tariffa;
- le unità immobiliari e aree scoperte, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

Art. 10

Agevolazioni tariffarie

- 1) In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.
- 2) Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi (con separato atto del competente organo comunale) in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. (Vedi allegato A).
Restano esclusi dalla determinazione del coefficiente di riduzione i rifiuti conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari avviati al recupero.
- 3) Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, le riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che siano in grado di esibire copia dei contratti e le fatture che attestino l'effettivo invio al recupero dei rifiuti. E' a loro carico l'onere della dimostrazione dell'effettiva percentuale di rifiuti avviati al recupero. La documentazione presentata sarà soggetta ad istruttoria da parte del soggetto Gestore.

Art. 11

Riduzioni tariffarie.

- 1) Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare viene ridotta del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 200 metri. Per i fabbricati che insistono su strade private, il limite dei 200 metri viene computato dal punto di immissione della strada privata su quella comunale fino al punto di raccolta.
- 1bis Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare viene ridotta del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 200 metri. Per i **soli** fabbricati che insistono su strade private, ma rientrano in aree di sviluppo urbanistico, di comparti attuativi, e risultano essere in **zone di "cantiere"**, il limite dei 200 metri viene computato dal fabbricato al punto di raccolta. Tale riduzione viene riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2009 e fino al permanere della condizione di zona di "cantiere". Decorre dal giorno in cui viene presentata apposita istanza di riduzione, non è data facoltà di veder riconosciuto "oggi per allora" tale beneficio.
- 2) E' facoltà del comune istituire un fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche; l'entità del fondo, l'individuazione delle categorie e l'articolazione dei requisiti sono definiti con successivo atto di Giunta Comunale. Le modalità di applicazione sono concordate con l'ente Gestore.
- 3) Alle utenze domestiche, che provvedano a smaltire attraverso la raccolta differenziata, è applicata una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa. Le modalità per il riconoscimento di tale riduzione saranno individuate (con separato atto del competente organo comunale) in misura proporzionale alle quantità di rifiuti che il soggetto dimostri a consuntivo di avere avviato a differenziato.
- 4) Scuole pubbliche e private riduzione del 50%.

Art. 12

Modalità di misurazione dei locali e delle aree

- 1) La superficie dei locali è misurata a filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni; mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica;
- 2) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato;
- 3) La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta);
- 4) L'appartenenza dei locali e delle aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali;
- 5) Non sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

Art.13

Piano finanziario

- 1) Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del Decreto Ronchi e del DPR 158, il gestore predispone il piano finanziario degli

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune di riferimento, 90 giorni prima dell'approvazione del Bilancio di previsione.

Art. 14

Tariffa

- 1) Il Comune, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
- 2) La tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal D.P.R. 27/04/99 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
- 3) La tariffa, articolata per fasce di utenza e territoriali, è commisurata a 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.
- 4) Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono applicati i coefficienti introdotti dal DPR 158/1999. I coefficienti adottati dal Comune sono indicati nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.
- 5) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 6) La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

- 7) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
- 8) Ai fini dell'applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
- 9) Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, dovuto a proroga di termini di legge, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.

Art. 15

Utenze non stabilmente attive

- 1) Per "utenze non stabilmente attive" previste all'art.7 del D.P.R. n.158/99 si intendono:
 - Per le utenze domestiche le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
 - Per le utenze non domestiche i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali, non ricorrenti, occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima;
- 2) Alle utenze non stabilmente attive la quota fissa della tariffa si applica per l'intero anno, senza riduzione alcuna;
- 3) Per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione per i propri usi e dei familiari, ovvero messi a disposizione di terzi, occupati per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 30 % alla quota di tariffa variabile, e sono attribuiti ai fini del calcolo un numero di componenti, se di proprietà o posseduti da non residenti, ricavato dalla seguente tabella:

Da mq.	A mq.	Componenti
0	30	1

31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	120	5
Oltre		6 o più

- 4) Per i locali di uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali, e comunque occupati per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 30 % alla quota variabile;
- 5) Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art 16.

Art. 16

Tariffa giornaliera

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita una tariffa da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi e non sia ricorrente; è considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale;
- 2) La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 giorni, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni;
- 3) La tariffa giornaliera è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari;

- 4) La tariffa giornaliera può essere riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo; in tal caso l'importo riscosso per ogni trimestre è riversato al gestore.
- 5) In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori;
- 6) Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a euro 3,00.
- 7) La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere
 - occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.
 - occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

Art. 17

Denunce

- 1) I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell'art. 49, del D.Lgs. 22/1997, devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita dichiarazione di occupazione iniziale o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa siti nel territorio del comune, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.

- 2) La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi moduli a disposizione degli utenti e può essere anche spedita per posta o tramite fax, nel qual caso può essere redatta su foglio di carta semplice purché contenga gli elementi indicati nel successivo comma 4;
- 3) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in dichiarazione;
- 4) La dichiarazione iniziale o di variazione deve contenere:
 - per le utenze domestiche
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta
 - il codice fiscale
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione
 - per le utenze non domestiche
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto (legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.) che la presenta;
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, quali l'oggetto sociale, il codice fiscale, la partita IVA, la sede legale, il codice ISTAT;
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree scoperte denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- 5) La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione ne viene rilasciata copia per

ricevuta e nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

Art. 18

Numero delle persone occupanti l'alloggio

- 1) Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone occupanti l'alloggio.
- 2) L'obbligo di presentazione della dichiarazione, prevista al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica sono rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio dalla data di iscrizione anagrafica.
- 3) Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di cittadini che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.
- 4) In sede di prima applicazione il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per i residenti, mentre per i non residenti si utilizzano i parametri di cui all'art. 15 comma 3.
- 5) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 19

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

- 1) La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde a un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte soggette al pagamento. L'obbligo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione;
- 2) La comunicazione di cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere resa, per iscritto, entro 60 giorni dalla data di avvenuta cessazione. La cessazione in corso d'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree debitamente segnalata all'ufficio competente dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal giorno successivo alla data di reale cessazione. La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata in ritardo rispetto al termine di 60 giorni sopra indicato, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dal giorno successivo alla data di avvenuta comunicazione;
- 3) Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti si riscontri l'insussistenza del presupposto tariffario, è possibile effettuare la cancellazione d'ufficio dell'utenza;
- 4) Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere comunicate entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
- 5) Per gli utenti di cui al precedente articolo 16, titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio delle attività itineranti, la comunicazione di inizio, variazione, e cessazione dell'attività è desunta dai dati in possesso dagli uffici comunali competenti. Si fatturerà loro il servizio con le modalità operative applicate alla generalità degli utenti;
- 6) Qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dai preposti uffici (es. Anagrafe del Comune, Ufficio Tecnico Comunale, Camera di Commercio) si potrà

intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa provvedendo a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione;

- 7) Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere periodicamente al Gestore copia o elenchi:
- delle autorizzazioni per occupazioni di suolo o aree pubbliche
 - delle cessioni di fabbricato
 - dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 20

Fatturazione e riscossione

- 1) Il gestore provvede alla emissione delle bollette/fatture e alla loro riscossione secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
- 2) L'ammontare annuo del corrispettivo può essere suddiviso in rate.
- 3) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio.
- 4) Il gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti nei modi di legge.

Art. 21

Controlli e accertamenti

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni o acquisiti in sede di verifica tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici

imponibili, è possibile rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. E' possibile inoltre utilizzare dati legittimamente richiesti e/o acquisiti da altri enti pubblici rilevanti nei confronti dei singoli utenti;

- 2) In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il gestore potrà verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica;
- 3) In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa può essere calcolata in conformità a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2727 e 2729 del Codice Civile;
- 4) Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 22

Violazioni e penalità

- 1) Per l'omessa o infedele dichiarazione originaria e di variazione, il gestore, oltre alla tariffa di riferimento, quantificherà ed applicherà un risarcimento per le spese tecniche ed amministrative sostenute per effettuare le verifiche e gli accertamenti.
- 2) Per ritardato pagamento sono applicati gli interessi pari al T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato di 5 punti.

- 3) Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
- 4) In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

Art. 23

Rimborsi

- 1) La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
- 2) L'utente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Sulle somme determinate "da rimborsare" dovranno essere corrisposti gli interessi per il periodo intercorso fra l'indebito versamento e l'emissione del provvedimento di rimborso, calcolati al tasso legale vigente al momento dell'emissione del rimborso medesimo.

Art. 24
Controversie

Eventuali vertenze circa l'interpretazione del presente regolamento potranno essere rimesse al Difensore Civico competente, che deciderà adottando la procedura ritenuta più idonea al fine di risolvere la controversia in linea di diritto e di equità.

Art. 25
Norme transitorie e finali

- 1) Il Comune continuerà anche dopo il 1° gennaio 2006 ad effettuare iscrizioni per esercizi pregressi a seguito di accertamenti e eventuali scarichi da ruolo spettanti relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti secondo i termini di decadenza stabiliti dal D.Lgs. 507/93 fino all'anno d'imposta 2005, ultimo di vigenza TARSU per il comune. Nel caso il gestore rilevi casi di evasione totale o parziale della Tassa Rifiuti dovrà segnalarli per competenza all'ufficio tributi comunale che provvederà al recupero del pregresso dovuto, e viceversa quest'ultimo ufficio dovrà segnalare al gestore posizioni accertate che hanno effetto anche successivamente al 31/12/2005;
- 2) Le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti, a far data dal 1/1/2006 sostituiscono le dichiarazioni di utilizzo del servizio di cui all'art. 17 del presente regolamento.
- 3) Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano le norme del codice civile.

Allegato A

Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati
- Raccolta differenziata –
SCONTO PER AVVIO AL RECUPERO

Il regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti prevede all'art. 10 comma 2, la possibilità di applicare sulla parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche, uno sconto in funzione di eventuali rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero a cura e spese del produttore.

Per ottenere lo sconto gli utenti devono farne richiesta entro il 31 Gennaio di ciascun anno, dichiarando la quantità complessiva di rifiuti assimilati avviati al recupero durante l'anno precedente.

Lo sconto si applica alla parte variabile della tariffa confrontando la producibilità (Kd) di rifiuto per tipo di attività e superfici occupate rispetto alla quantità effettiva avviata al recupero.

Si precisa che nei quantitativi avviati al recupero sono da escludere i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta.

La documentazione che l'utente deve produrre è la seguente:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi della legge n. 15/68 art. 4 e successive modificazioni) in cui il titolare o legale rappresentante della ditta dichiara il quantitativo di rifiuti assimilati avviati al recupero e con quale azienda sono stati avviati al recupero.
- Attestazione rilasciata dall'azienda che ha effettuato il recupero, con indicazione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuto ritirato e avviato al recupero oppure copia dei formulari e/o del registro di carico e scarico per l'anno di riferimento.

La documentazione può essere inviata a

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'ATTO di NOTORIETA'

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Codice fiscale _____

In qualità di titolare/legale rappresentante

Della Ditta _____

con sede in _____ Via _____

codice fiscale/partita IVA _____

conto cliente n. _____

DICHIARA

che con riferimento all'unità locale sita

nel Comune di _____ Via _____

durante l'anno _____

sono stati avviati al recupero rifiuti assimilabili del tipo _____

tramite l'azienda autorizzata _____

per un totale complessivo di Kg. _____

e chiede pertanto l'applicazione della riduzione tariffaria prevista all'art. 10 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000); qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 71 e 75 DPR 445/2000).

La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera.

In fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive.

(luogo)

(data)

Il dichiarante
